

da' Padri Calcedonesi spezial menzione de' Lettori, a cagione che in que' tempi in dubbio metteasi, se i Lettori Cherici fossero, ond' eglino ancor' abbisognassero delle Commendatizie, perche nell' aliene Diocesi potessero il propio officio esercitare. Qualunque di queste due spieghie al suddetto canone conceder si voglia, resta sempre fermo, che sotto nome di Cherici nel medesimo canone tutti gli ordini Ecclesiastici si contengano, siccome col medesimo nome tutti i Ministri della Chiesa in moltissimi Concilj chiamati sono. Sopra il can. 6. del Concilio Calcedonese ancora, per qualche riguarda i Lettori, da Balsamone così fu scritto; *Quoniam autem dicunt nonnulli, canonem accipi de solis Presbyteris, Diaconis, & Subdiaconis, non autem de Lectoribus, eo quod per manus impositionem non ordinentur, & ideo posse eos ex Urbe in Urbem transire, etiam sine Episcopali scriptura dimissoria, & commendatitia: Dicimus etiam Lectores esse Clericos, & habere Antistitis manus impositionem, eam scilicet, quae per Antistitis manus fit.* Finalmente dopo il nostro Concilio di Trento furon moltissimi i Concilj, che le suddette Commendatizie ne' Cherici pellegrini ricercarono; e perche troppo tediosa cosa farebbe il voler quì tutti portargli, perciò a coloro ci rimettiamo, i quali con miglior agio ne fan parola.

Ricerchasi in ultimo nel terzo luogo; *An in Ecclesiis Regularium possint seculares Presbyteri celebrare absque Ordinarii licentia?* Intorno a che siam noi di parere, che certamente possa il Diocesano a' Regolari proibire il far celebrare nelle loro Chiese i Cherici Pellegrini, comeche questi le lettere commendatizie abbiano dal lor propio Ordinario, se